



1 A chi è rivolto l'obbligo ECM?

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i professionisti sanitari iscritti all'Albo. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva.

L'iscrizione all'Albo è il presupposto dell'obbligatorietà ECM, che inizierà dall'anno successivo alla data di iscrizione all'Albo (es: data iscrizione all'Albo 03/02/2020, inizio dell'obbligo ECM 01/01/2021).

Qualunque corso ECM svolto prima della data di decorrenza dell'obbligo, non concorrerà al cumulo dei crediti finali da maturare.

2 I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM?

Sì, a partire dal **01/01/2020**. L'obbligatorietà è inoltre indicata nell'Accordo Stato-Regioni Art. 25 e comunicata dal CNOP nella nota del [22/02/2019](#).

Si veda inoltre la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del [10/06/2020](#).

3 Per tutti i libero professionisti che, prima del 2020, non hanno mai acquisito crediti ECM, sono previsti controlli o sanzioni?

No. L'Ordine degli Psicologi della Lombardia non eserciterà nessuna funzione di controllo sul triennio che è appena concluso (2017-2019). *Eventuali* controlli partiranno al termine del nuovo triennio 2020-2022.

4 Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?

L'obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a **150 crediti**. E' possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti in meno di tre anni). Per approfondire su riduzioni e distribuzione dei crediti, si veda la [FAQ dedicata](#).



5 Come posso acquisire crediti ECM?

In due modalità: corsi accreditati e formazione individuale non accreditata.

tramite corsi accreditati da provider riconosciuti

- ✓ Formazione residenziale classica (RES¹)
- ✓ Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES)
- ✓ Videoconferenza (RES)
- ✓ Training individualizzato (FSC²)
- ✓ Gruppi di miglioramento (FSC)
- ✓ Attività di ricerca (FSC)
- ✓ Fad con strumenti informatici / cartacei (FAD³)
- ✓ E-learning (FAD)
- ✓ Fad sincrona (FAD)
- ✓ Formazione blended
- ✓ Docenza, tutoring in corsi accreditati ECM

tramite formazione individuale

- ✓ Tutoraggio individuale
- ✓ Crediti esteri
- ✓ Pubblicazioni scientifiche
- ✓ Autoformazione
- ✓ Sperimentazioni cliniche

1 Formazione residenziale

2 Formazione sul campo

3 Formazione a distanza



La tabella che segue chiarisce meglio i vincoli per ogni tipologia formativa:

COME DISTRIBUIRE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CREDITI ECM: ESEMPIO CALCOLATO SUI 150 CREDITI		
PERCENTUALE	CREDITI	DA MATURARE TRAMITE
almeno il 40% dei crediti tramite corsi ECM erogati da provider nazionali/regionali	almeno 60 crediti	✓ Formazione accreditata ECM in qualità di discente
60% massimo tramite formazione individuale*, oltre che docenze/tutoring in corsi accreditati ECM	90 crediti massimo	✓ Tutoraggio individuale ✓ Pubblicazioni scientifiche ✓ Crediti esteri ✓ Sperimentazioni cliniche ✓ Autoformazione (materiali durevoli/letture scientifiche) max 20%** ✓ docenze/tutoring in corsi accreditati ECM
*La registrazione di crediti acquisiti mediante questo tipo di formazione va inserita dal Professionista Sanitario direttamente nella banca dati del Co.Ge.A.P.S.		**su un obbligo formativo di 150, i crediti per autoformazione potranno essere al massimo 30.

Per approfondimenti sulle diverse tipologie di formazione individuale, si rimanda alla tabella dedicata: [La formazione individuale](#).

6 Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?

È possibile completare l'intero obbligo formativo con questa modalità (150 ECM).

7 Come vengono maturati i crediti ECM?

- **I crediti ottenuti con corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider**, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Cogeaps una volta concluso il corso. Pertanto l'attestato con i crediti maturati non va inviato al proprio Ordine né caricato sul portale Cogeaps.
- **La formazione individuale** (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni) va inserita dal professionista sul portale [Cogeaps](#) e presentando istanza.



8 Sono previsti esoneri ed esenzioni?

Sì, come previsto dal [Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario](#), e vanno registrati autonomamente dal professionista sul portale Cogeaps. L'elenco completo degli esoneri e delle esenzioni è riportato nella tabella dedicata: [Esoneri/Esenzioni](#).

9 Sono un docente universitario: prendo in automatico i crediti ECM?

No. La docenza universitaria non fa maturare crediti ECM. Invece sono previsti crediti ECM nel caso in cui si rivesta il ruolo di Relatore/Docente all'interno di un corso accreditato ECM.

10 Dove vedo la mia situazione crediti?

Ogni professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del [Cogeaps](#) per verificare la propria situazione crediti. L'Ordine ha reso disponibile delle FAQ per facilitare il primo accesso, disponibili a questo link: [Il Cogeaps](#)

11 Ho difficoltà ad accedere al portale: come faccio?

È possibile contattare il Cogeaps via email scrivendo a ecm@cogeaps.it. Il portale Cogeaps risponderà solo per problematiche: tecniche, di accesso, di password, per SPID o CIE. Per dubbi sulla normativa ECM contattare invece l'Ufficio ECM dell'Ordine (ecm@opl.it).

12 Quali corsi ECM offre l'Ordine?

Per visualizzare i corsi gratuiti 2021 in presenza e FAD organizzati dall'OPL, è possibile cliccare sulla pagina [Calendario](#) (in continuo aggiornamento).

13 Come certifico al mio datore la mia formazione?

Al termine del triennio formativo è possibile richiedere all'Ordine i seguenti due documenti:

- ✓ Attestato di partecipazione al programma ECM (in caso di non completamento dell'obbligo formativo)
- ✓ Certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo (in caso di completamento)

La richiesta va inoltrata via PEO scrivendo a: ecm@opl.it.



14 Non ho completato il mio triennio formativo 2017-19: è possibile recuperare?

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 10 giugno 2020, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi riferiti al triennio 2017-2019 e al triennio 2014-2016 **entro il prossimo 31 dicembre 2021**, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Considerato il monte crediti del triennio pari a 150, sottratti quelli già maturati (inclusi eventuali esoneri, esenzioni e altre riduzioni), è possibile quindi recuperare non oltre 75 crediti ECM.

I crediti acquisiti nel 20-22 utilizzati quale recupero del debito formativo del triennio 2017-2019 o del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022.

15 Dove trovo il nuovo Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario?

Il nuovo Manuale e i moduli per il riconoscimento di crediti individuali, sono scaricabili al seguente [link](#).

16 Voglio approfondire la normativa.

Puoi cliccare sulle nostre [FAQ](#), sulle [FAQ](#) dell'Age.Na.S. o inviare una email a ecm@opl.it.